



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 332	di data 17/07/23

Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOMANDA 2021. DICHIARAZIONE DI DECADENZA E RECUPERO SOMME.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

visto il nuovo Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg d.d. 12.12.2011 entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

viste le determinazioni dirigenziali 27.04.2022 n. 57/164 e 30.06.2022 n. 57/260, con le quali sono state rispettivamente approvate le graduatorie dei richiedenti contributo integrativo al canone di locazione, domande 2021 ed individuati i soggetti ammessi alla concessione del contributo stesso di cui alla L.P.15/2005;

atteso che ai sensi dell'art. 34 co.1 del D.P.P. 12 dicembre 2011 n. 17-75-Leg (Regolamento d'esecuzione della LP 15/2005), il beneficiario è tenuto a dare dimostrazione dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione, la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione determina la sospensione del contributo integrativo fino alla regolarizzazione, che deve avvenire entro il periodo di durata del contributo. La mancata regolarizzazione produce la decadenza dall'agevolazione a decorrere dal mese di insolvenza;

atteso che con la deliberazione n. 102 del 17.04.2023 della Giunta comunale, sono stati da ultimo approvati i criteri per l'applicazione della LP 15/2005 e suo regolamento di esecuzione, e che in tema di verifica dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione per l'erogazione del contributo è stato previsto che successivamente all'adozione del provvedimento di

pagina 1/4

concessione del contributo e prima dell'erogazione della prima mensilità, si procederà alla verifica puntuale su tutti i beneficiari dell'effettivo pagamento dei canoni di locazione che riguarderà i primi due mesi di concessione, nel caso di specie i mesi di luglio ed agosto 2022. In attesa della produzione della documentazione richiesta, il pagamento del contributo viene sospeso;

atteso che il soggetto di cui all'Allegato 1 con nota di data 19.09.2022 prot. n. 259647 ha regolarizzato la propria posizione dichiarando al contempo di beneficiare della quota b) del reddito di cittadinanza pari ad € 40,00;

atteso che il soggetto di cui all'Allegato 1 con nota di data 13.02.2023 prot. n. 44980, ha informato l'Ufficio che la quota b) del reddito di cittadinanza è variata in € 84,00 a partire dal mese di gennaio 2023;

visto l'art. 33, comma 5.1 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 che impone di detrarre dall'importo del contributo integrativo l'importo del reddito di cittadinanza, quota b);

dato atto che con comunicazione di data 14.06.2023 prot. n. 177400 il soggetto di cui all'Allegato 1, ha informato l'Ufficio di non percepire più il reddito di cittadinanza dal mese di febbraio 2023;

visto l'art. 33, comma 5.3 che impone, entro un mese dalla cessata erogazione, di presentare nuova domanda di reddito di cittadinanza o dichiarazione di mancanza dei requisiti per la stessa, a pena di decadenza dal contributo dal mese successivo;

verificato che tale onere non è stato adempiuto nei termini previsti, si rende necessario quindi dichiarare la decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione, domanda 2021, del soggetto di cui all'Allegato 1, dal mese di aprile 2023;

dato atto che le mensilità di febbraio e marzo 2023 sono state corrisposte mensilmente in € 50,39 al netto della quota relativa alla componente del reddito di cittadinanza, quota b) e che pertanto sarà liquidato a suo favore l'importo pari alla quota b) del reddito di cittadinanza relativa alle mensilità di febbraio e marzo 2023;

dato altresì atto che la mensilità di aprile 2023, non dovuta, era già stata liquidata alla data della comunicazione di cui sopra e che, pertanto, deve essere restituita per un importo totale pari ad € 50,39;

richiamata la nota di data 03.07.2023 prot. n. 195431 con la quale si è dato avvio al procedimento di dichiarazione di decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione e di recupero somme domanda 2021;

preso atto che il soggetto di cui all'Allegato 1 ha autorizzato la trattenuta dell'importo indebitamente percepito sulla somma ancora da liquidare di contributo integrativo al canone di locazione domanda 2021 relativa alle mensilità di febbraio e marzo 2023 ;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 e s.m.i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. 306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

determina

1. di dichiarare la decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione domanda 2021 del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, dal mese di aprile 2023;
2. di dare atto che il soggetto meglio indicato nell'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, è tenuto a restituire l'importo pari ad € 50,39 indebitamente liquidato come specificato in premessa;
3. di dare altresì atto che il recupero della somma di cui al punto 2) avverrà tramite trattenuta sulle mensilità di febbraio e marzo 2023 di contributo integrativo al canone di locazione domanda 2021 fino alla concorrenza dell'importo dovuto;
4. di accertare l'importo di cui al punto 2) al capitolo 40138 (Restituzione contributo integrativo al canone di locazione su alloggio privato) con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del Peg 2023-2025;
5. di procedere alla contabilizzazione dell'importo di € 50,39 trattenuto mediante giro ad entrate introitandolo al cap. 40138 (Restituzione contributo integrativo al canone di locazione su alloggio privato);
6. di dare atto che tale entrata risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2023;
7. di dare altresì atto che si procederà con la liquidazione dell'importo pari alla quota b) del reddito di cittadinanza relativo alle mensilità di febbraio e marzo 2023 a favore del soggetto di cui all'Allegato 1;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione all'interessato;
9. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione.

pagina 3/4

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 17/07/23



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale

N. 57/ 332

di data 17/07/23

Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOMANDA 2021. DICHIARAZIONE DI DECADENZA E RECUPERO SOMME.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
E		2023	40500.03.40138	E.4.05.03.04.001	5701			50,39	"	291000 (1108302 2)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 21 luglio 2023

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiassi